



STATUTO

AUTORITA' PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - (A.G.I.R.)

**L.R. n. 36/2013 e ss.mm.ii. “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” - Art. 3, comma 1, lett. e).
(B.U.R.A. n. 40 S.O. del 06.11.2013)**



INDICE

- Art. 1 - *Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - AGIR*
- Art. 2 - *Sede*
- Art. 3 - *Funzioni*
- Art. 4 - *Organi dell'Autorità*
- Art. 5 - *Assemblea*
- Art. 6 - *Funzioni dell'Assemblea*
- Art. 7 - *Convocazione dell'Assemblea*
- Art. 8 - *Consiglio direttivo*
- Art. 9 - *Funzioni del Consiglio direttivo*
- Art. 10 - *Direttore generale*
- Art. 11 - *Funzioni del Direttore generale*
- Art. 12 - *Revisore Unico dei conti*
- Art. 13 - *Piano d'Ambito.*
- Art. 14 - *Patrimonio e spese di funzionamento*
- Art. 15 - *Articolazione organizzativa dell'AGIR*
- Art. 16 - *Modifiche statutarie*
- Art. 17 - *Contabilità e finanza*
- Art. 18 - *Scioglimento dell'Autorità*
- Art. 19 - *Foro competente*
- Art. 20 - *Norma finale di rinvio*

ALLEGATO 1 – Calcolo e metodo di calcolo delle quote assembleari di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR

ALLEGATO 2 – Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR



Art. 1

(Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - AGIR)

1. I Comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo, per l'esercizio delle funzioni loro spettanti in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani, aderiscono e sottoscrivono il presente Statuto al fine di istituire un'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (*di seguito denominata: "AGIR"*), ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) ed articolo 4, comma 1 della L.R. 21.10.2013, n. 36 (*Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*).
2. L'AGIR è una struttura dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, alla quale i Comuni ricadenti nel territorio regionale partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.
3. E' fatto divieto agli organi dell'AGIR di costituire società patrimoniali e/o di scopo per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

Art. 2


(Sede)

1. L'AGIR ha sede legale nel capoluogo regionale, ovvero in altra sede dalla stessa individuata ed è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative ed operative, come disposto dall'articolo 6 della L.R. 36/2013.
2. Il cambiamento della sede legale è deliberato dall'Assemblea.

Art. 3

(Funzioni)

1. Le funzioni già esercitate dall'AdA di cui all'articolo 7 della L.R. n. 45/2007 (*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*) e *ss.mm.ii.*, sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'AGIR che svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.
2. L'AGIR nell'esercizio delle funzioni garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Abruzzo, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali.
3. L'AGIR opera per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione integrata dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO Abruzzo.
4. In conformità all'art. 13 della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*, i rapporti tra l'AGIR ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con delibera di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e *ss.mm.ii.*
5. L'AGIR si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in attuazione dei contenuti del contratto di servizio e nel rispetto dei contenuti del Piano d'Ambito (di seguito denominato: "PdA") per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 15 della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*
6. L'AGIR promuove ogni azione utile al fine di rendere effettiva, in conformità alle norme e ai principi comunitari, la seguente gerarchia in materia di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) prevenzione della produzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo (ad es. energetico);
 - e) smaltimento.
7. In conformità all'art.14 della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*, l'AGIR vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degli interventi previsti nel PdA e degli obblighi previsti nel contratto di servizio.



8. L'AGIR assicura, altresì, che il soggetto gestore attui i contenuti della Carta della qualità del servizio adottata dal gestore nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, e tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici previsti dalla normativa vigente.
9. Sono di competenza dell'AGIR tutte le funzioni previste in capo ad essa dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e *ss.mm.ii.* alla L.R. n. 45/07 e *ss.mm.ii.* ed alla L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*.

Art. 4

(Organi)

1. Gli organi dell'AGIR, ai sensi e per effetto dell'art. 4, comma 9, della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*, sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Direttore generale;
 - c. il Consiglio direttivo;
 - d. il Revisore Unico dei conti.

Art. 5

(Assemblea)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*, l'Assemblea è composta da tutti i sindaci dei Comuni appartenenti all'ATO Abruzzo o loro Assessori o Consiglieri delegati.
2. I membri dell'Assemblea, a maggioranza assoluta, eleggono al loro interno un Presidente che rimane in carica per l'intera durata del proprio mandato amministrativo di sindaco ed è rieleggibile, con funzioni di direzione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea stessa. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza semplice (*50% più uno*) dei presenti. A parità dei voti sarà eletto Presidente il membro più anziano di età.
3. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal sindaco o suo delegato del comune con il maggior numero di abitanti, presente in Assemblea.
4. Un sindaco può delegare la partecipazione all'Assemblea un proprio rappresentante, individuato ai sensi del comma 1. La delega può essere limitata ad una sola seduta oppure essere permanente (*salvo revoca della stessa*) comunque coincidente con il mandato del sindaco delegante, nel rispetto della normativa vigente.
5. Al fine della più ampia partecipazione alle sedute dell'Assemblea, un comune presente può essere delegato a rappresentare fino ad un massimo di ulteriori 3 comuni.
6. Le deleghe di cui ai precedenti commi 1, 4 e 5 sono effettuate, con proprio atto scritto comprensivo delle deleghe dei comuni interessati, trasmesso al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta.
7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. A tal fine, l'AGIR si dota di un apposito atto di regolamentazione. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone di carattere riservato.
8. Le votazioni dell'Assemblea, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avvengono con sistema di voto ponderato. A tal fine è attribuito al voto di ciascun membro presente all'Assemblea un peso espresso in numero di quote, calcolate sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 36/2013.
9. L'attribuzione di voti a ciascun membro dell'Assemblea è articolata come riportato nell'Allegato 1 "*Calcolo e metodo di calcolo delle quote assembleari di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR*".
10. I voti assegnati sono aggiornati ogni 3 anni, e comunque entro 2 anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 36/2013. L'aggiornamento è operato con apposita deliberazione dell'Assemblea.
11. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei membri dell'Assemblea che rappresentino la maggioranza dei voti di cui al comma 8 del presente articolo e in seconda convocazione con la presenza dei membri dell'Assemblea che rappresentino almeno 1/3 dei voti dei comuni.
12. Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza semplice (*50% più uno*) dei comuni presenti in Assemblea, sia in termini numerici che in termini di quote, ai sensi dei commi 8 e 9.
13. Alle sedute dell'Assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale



competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati. È altresì invitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'AGIR.

14. Ai componenti dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, rimborso spese, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.

Art. 6

(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'AGIR. In particolare, oltre alle funzioni previste per legge o per Statuto, provvede:
- a. all'approvazione dello Statuto nonché delle modifiche statutarie, comprese le modifiche dei metodi di calcolo di cui agli Allegati 1 e 2, con la procedura di cui all'articolo 16;
 - b. all'approvazione e aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'articolo 15 della L.R. 36/2013, ovvero all'approvazione di ulteriori atti comunque denominati inerenti lo svolgimento di funzioni di pianificazione;
 - c. all'approvazione della ricognizione impiantistica di smaltimento e recupero compreso quella di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento;
 - d. alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
 - e. alla scelta della forma di gestione;
 - f. all'approvazione del contratto di servizio sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del D.lgs. n. 152/06 e *ss.mm.ii.*;
 - g. all'approvazione della Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - h. alla nomina del Direttore generale, nonché alla definizione del relativo trattamento economico e all'approvazione del relativo contratto-tipo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*, alla nomina del Revisore unico dei conti e della relativa indennità ex art.12 della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*, nonché alla nomina dei membri del Consiglio direttivo;
 - i. alla formulazione di indirizzi al Direttore generale per l'amministrazione dell'AGIR;
 - j. all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore generale;
 - k. all'approvazione della relazione annuale di cui all'art. 11, comma 1, lett. g) predisposta dal Direttore generale;
 - l. all'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dell'Assemblea e per l'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 6, co. 3 della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*;
 - m. all'affidamento per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.* e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica delle seguenti attività:
 1. la gestione ed erogazione del servizio, che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
 2. la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché ricorrendo le ipotesi di cui al precedente punto 1, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO Abruzzo;
 - n. all'affidamento di eventuali deleghe al Consiglio Direttivo;
 - o. alle altre funzioni o compiti ad essa attribuiti dalla L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.* e dal presente Statuto.

Art. 7

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente con mezzi, anche telematici, che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Nei casi di accertata urgenza, l'Assemblea può essere convocata 24 ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.



4. L'avviso di convocazione deve pervenire ai rappresentanti degli Enti locali almeno 5 (*cinque*) giorni prima della riunione, qualora in via ordinaria, e almeno 24 ore prima nel caso di riunione straordinaria o convocazione urgente.
5. Almeno 24 ore prima dell'adunanza, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei membri dell'Assemblea presso la sede dell'Autorità. La presente disposizione non si applica nei casi di riunione straordinaria o convocazione urgente di cui al comma 3.
6. Eventuali emendamenti agli atti posti all'ordine del giorno dovranno pervenire per iscritto alla Presidenza entro 12 ore dall'inizio dell'Assemblea. Nel caso di convocazione urgente gli emendamenti dovranno essere presentati per iscritto alla Presidenza prima dell'inizio della seduta.
7. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente dell'Assemblea oppure a seguito di richiesta di tanti Comuni che rappresentino almeno 1/3 delle quote di cui all'Allegato 1, ovvero dal Direttore generale. Il Presidente è tenuto a riunire la stessa in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
8. Il Presidente dell'Assemblea, avvalendosi degli uffici dell'AGIR, cura la redazione del verbale delle sedute, ne sottoscrive il contenuto e provvede a trasmettere ai comuni gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea entro 15 (*quindici*) giorni dalla loro adozione.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'art 11 della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*, è composto da 7 (*sette*) membri che durano in carica 3 (*tre*) anni ovvero per l'intera durata del mandato amministrativo degli stessi, nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza di almeno un comune inferiore a cinquemila abitanti di cui all'articolo 4 della L.R. n. 10/2008 (*Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali*) e *ss.mm.ii.*
2. I membri del Consiglio direttivo eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dello stesso ed un vicepresidente. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal vice-presidente od, in subordine, dal membro del Consiglio direttivo rappresentante il comune con il maggior numero di abitanti.
3. Il Presidente del Consiglio direttivo ha funzioni di organizzazione e coordinamento del Consiglio medesimo.
4. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di 4 (*quattro*) membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in mancanza di questi, il vice-presidente od, in subordine, il membro del Consiglio Direttivo rappresentante il Comune con il maggior numero di abitanti, provvede a darne comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci affinché questi ne disponga la convocazione per prendere atto della vacanza e procedere all'elezione del membro del Consiglio Direttivo decaduto. L'Assemblea è convocata, per la sostituzione, entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione.
6. Alle sedute del Consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
7. Alle sedute del Consiglio direttivo, anche su espressa richiesta dei suoi membri, limitatamente a specifici punti in argomento, può essere invitato a partecipare il Direttore generale e/o il Revisore Unico dei conti.
8. Ai componenti del Consiglio direttivo non è dovuto alcun compenso, rimborso spese, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

Art. 9

(Funzioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 36/2013 e *ss.mm.ii.*, ha funzioni consultive e di controllo, nonché quelle eventualmente delegate dall'Assemblea e tutte le altre funzioni o compiti attribuitigli dalla legge istitutiva e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio direttivo formula proposte ed esprime pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e verifica la coerenza dell'attività del Direttore generale rispetto



agli indirizzi formulati dall'Assemblea, informandone la stessa Assemblea. Propone altresì all'Assemblea la terna di soggetti ai fini della nomina del Direttore generale.

Art. 10

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è l'organo di amministrazione dell'AGIR ed è nominato dall'Assemblea entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'incarico conferito, sulla base di una terna di soggetti designati dal Consiglio Direttivo previa selezione di merito tramite avviso pubblico al fine di valutare il possesso di idonea laurea magistrale o equivalente e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Direttore generale è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti indicati nella terna di cui al comma 1, previa diffida all'Assemblea dell'AGIR ad adempiere.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli Enti Locali ed ha durata pari a 3 anni eventualmente rinnovabile una sola volta. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale dirigente e decentrati per il personale degli enti locali, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 110 del D.lgs. 267/2000 e *ss.mm.ii.*
4. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'AGIR..
5. Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dal D.Lgs. n. 39/2013 e *ss.mm.ii.* (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. n. 190/2012*), a norma dell'articolo 1, commi 49) e 50), della L. n. 190/2012 e *ss.mm.ii.* (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e dalla L.R. 14.09.1999, n. 77 e *ss.mm.ii.* (*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*).
6. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale.
7. L'incarico di Direttore generale è revocato dall'Assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'Assemblea stessa, con le seguenti modalità:
 - a) su proposta del Consiglio direttivo, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale, approvata a maggioranza semplice (50% *più uno*) dei presenti all'Assemblea;
 - b) su proposta e approvazione della maggioranza dei presenti dell'Assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 11

(Funzioni del Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'AGIR e provvede in particolare:
 - a) all'affidamento del servizio;
 - b) alla gestione del contratto di servizio;
 - c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'articolo 14 della L.R. 36/2013;
 - d) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003 e *ss.mm.ii.* (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'art.27, comma 1 della L.R. n. 45/07 e *ss.mm.ii.*;



- e) all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;
 - f) alla predisposizione, entro un anno dalla sua nomina, del PdA di cui all'articolo 15 della L.R. 36/2013 e articolo 13 del presente Statuto;
 - g) alla predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta, sulla gestione integrata dei rifiuti e sul rispetto del PdA e del contratto di servizio;
 - h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'AGIR, dirigendone la struttura operativa ed in particolare provvede:
 - a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'AGIR;
 - b) all'adozione dei bilanci dell'Ente;
 - c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.
 3. Ai soli fini della stipula del contratto del Direttore generale, la rappresentanza legale dell'Ente è attribuita al presidente dell'Assemblea.

Art. 12

(Revisore Unico dei conti)

1. L'Assemblea nomina il Revisore Unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e *ss.mm.ii.* ovvero nell'Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili istituito ai sensi del D.Lgs. n. 139/2005 e *ss.mm.ii.* (*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34*).
2. Il Revisore Unico dei conti resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.
3. Al Revisore Unico dei conti spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
4. Il Revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'AGIR, verificando la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il Revisore unico dei conti relaziona all'Assemblea, sui risultati dell'attività svolta, annualmente, in occasione dell'approvazione dei bilanci dell'AGIR.
6. Su invito del Presidente dell'Assemblea e/o del Presidente del consiglio direttivo, il Revisore Unico dei conti può assistere alle sedute dell'Assemblea e/o del Consiglio direttivo.

Art. 13

(Piano d'Ambito)

1. Il PdA è redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della L.R. 36/2013 e rappresenta lo strumento di programmazione del ciclo integrato dei rifiuti a livello di ATO Abruzzo.
2. Le disposizioni contenute nel PdA restano efficaci e sono valide sino all'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento dello stesso.

Art. 14

(Spese di funzionamento)

1. I criteri e le quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR sono definite come riportate nell'Allegato 2 "*Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR*".
2. Le quote di ripartizione delle spese di funzionamento sono aggiornate ogni 3 anni. Possono comunque essere aggiornate nel caso ne facciano richiesta tanti Comuni che rappresentino almeno 1/3 delle quote di cui all'Allegato 1. L'aggiornamento delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento è operato con apposita deliberazione dell'Assemblea.
3. Il riparto delle spese è comunicato agli Enti entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa deliberazione.
4. Il pagamento delle spese di funzionamento, in assenza di specifiche deliberazioni assembleari è ripartito in due quote annuali le cui scadenze saranno stabilite nella stessa deliberazione assembleare che approva il bilancio, ovvero in successivo autonomo atto deliberativo dell'Assemblea.



5. Le spese di funzionamento dell'AGIR costituiscono una componente di costo della tariffa determinata dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d).

Art. 15

(Articolazione organizzativa dell'AGIR)

1. L'AGIR è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative ed operative.
2. Ai fini del comma 1, l'AGIR è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per il dipendenti degli enti locali.
3. Ai suddetti fini, l'AGIR adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e *ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*.
4. Nelle more della dotazione di un proprio ruolo organico, l'AGIR può utilizzare anche il personale proveniente dai Consorzi pubblici disciolti e costituiti ai sensi della L.R. n. 74/1988 *(Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi)*.

Art. 16

(Modifiche statutarie)

1. Le proposte di modifiche statutarie sono avanzate dal Presidente dell'Assemblea o, in alternativa, da 1/3 dei membri della stessa.
2. La predisposizione delle modifiche statutarie è a cura del Direttore generale.
3. Le proposte di modifica dello Statuto sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Assemblea di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 17

(Contabilità e finanza)

1. Per la contabilità e la finanza dell'AGIR si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2. Il bilancio di previsione dell'AGIR è approvato dall'Assemblea entro la data prevista dalle normative di settore vigenti.

Art. 18

(Scioglimento dell'Autorità)

1. L'AGIR è costituita e può essere sciolta solo con apposita legge regionale e sempre con legge regionale sarà definita la collocazione del personale e la destinazione dell'attivo patrimoniale residuo.

Art. 19

(Foro competente)

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Statuto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro dell'Aquila.

Art. 20

(Norma finale di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.



